

MESSAGGIO
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente la modifica della legge sull'assicurazione del bestiame

(del 26 maggio 1964)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

L'assicurazione del bestiame del nostro Cantone è stata istituita con la legge del 1897, successivamente modificata nel 1902, 1912, 1920 e 1948.

La progressiva diminuzione dei tenitori di bestiame e degli animali della specie bovina crea crescenti difficoltà all'economia agricola del Cantone e quindi anche alle Casse d'assicurazione del bestiame, che raggruppano oggi circa 3000 proprietari e 11.800 capi di bestiame, ossia i 2/3 dei proprietari e la metà del patrimonio bovino cantonale. Casse fino a pochi anni or sono fiorenti, hanno perso quasi ogni vitalità, sia per la carenza di bestiame e quindi di risorsa finanziaria, sia per la crescente difficoltà di avere persone idonee e disposte ad amministrare la società.

La legge del 1948 non è in tutto conforme alle norme di carattere obbligatorio dell'ordinanza federale del 1959. Taluni principi da essa stabiliti, quale l'obbligo dell'assicurazione nei Comuni aderenti alle condotte veterinarie, non poterono essere applicati per l'opposizione dei proprietari, specialmente nelle valli dedite all'allevamento bovino, che considerano dell'istituzione solamente gli oneri finanziari e non i vantaggi.

Nell'intento di creare una legislazione consona alle norme federali e idonea alle reali necessità della nostra agricoltura, ed in modo speciale per riorganizzare le Casse e formare istituti funzionali, abbiamo elaborato il presente progetto di legge. Lo Stato si prefigge di svolgere una multilaterale azione con le seguenti finalità principali :

- a) creare robuste Casse intercomunali sia con la fusione di preesistenti, sia con la costituzione di nuove nelle regioni in cui per motivi economici, geografici, zootecnici ciò sia attuabile e di utilità all'economia rurale della regione ;
- b) ottenere una migliore amministrazione delle Casse, imponendo la revisione degli statuti, dando ai dirigenti periodiche istruzioni sulla gestione della società ;
- c) aumentare i sussidi dello Stato ;
- d) prevedere la possibilità di estendere l'assicurazione anche al bestiame ovino e caprino.

Particolare attenzione dev'essere data ai seguenti articoli :

Art. 1 : Proponiamo di allargare l'assicurazione al bestiame ovino e caprino, conformemente all'ordinanza federale del 1959. Riteniamo sia giusto di dare ai tenitori ed allevatori di queste specie animali, la possibilità di costituire casse di assicurazione e di godere quindi dei benefici sanitari e finanziari ad esse legati. Sebbene l'ordinanza federale preveda anche la possibilità di istituire l'assicurazione degli equini ad uso agricolo e dei maiali d'allevamento iscritti al libro genealogico, riteniamo che, per il limitato numero di capi, si debba rinunciare a questo settore.

Art. 2 : E' mantenuta la forma cooperativa che l'ordinanza federale definisce « condizionatamente obbligatoria », abbandonando il principio dell'obbligatorietà delle Casse dove esistono le condotte veterinarie. Nel o nei Comuni in cui esiste la Cassa, tutti i tenitori di bestiame, della determinata specie assicurabile, diventano soci e tutto il bestiame non considerato dall'art. 10, dev'essere assicurato.

Art. 4—5 : Se particolari condizioni economiche, amministrative, geografiche, finanziarie e sanitarie lo richiedono, il Consiglio di Stato ha la facoltà di costituire nuove Casse o di fondere due o più in una sola, allo scopo di garantire un miglior funzionamento. La costituzione di robuste Casse intercomunali o persino distrettuali aventi un cospicuo numero di soci e di capi, quindi solide basi finanziarie, sarà un elemento fondamentale per la riorganizzazione delle Casse.

Art. 6 : La Cassa avendo carattere cooperativo, ogni socio può avere diritto ad un sol voto contrariamente alla pratica odierna secondo la quale i diritti di voto sono in rapporto al numero dei capi posseduti.

Art. 9 : Contrariamente alla vigente legge, se in un Comune si costituisce una nuova Cassa, i tenutari che fossero già soci d'un'altra Cassa, devono annunciarsi alla nuova. L'assicurazione di tutti i tenutari è elemento atto ed indispensabile a rendere razionale e vitale la nuova Cassa.

Art. 10 : Contrariamente alla pratica ora in uso, secondo la quale il bestiame dei negozianti di bestiame è escluso dall'assicurazione, e conformemente alle prescrizioni federali, solo il bestiame da commercio dei negozianti non è assicurabile. Lo sarà invece quello d'allevamento e da reddito che il negoziante tiene per i suoi fabbisogni aziendali. Non sarà quindi più possibile che un proprietario, per non assicurare il proprio bestiame, ottenga dallo Stato la patente di negoziante di bestiame. Le possibilità di controllo sul bestiame, specialmente il tatuaggio, danno sufficienti garanzie alla Cassa che non avvengano atti illeciti.

Art. 12—14 : E' precisato che la stima deve corrispondere al valore reale, ossia commerciale, dell'animale e che detto valore è vincolato per il calcolo del premio e dell'indennizzo. Ciò allo scopo di impedire valutazioni troppo basse od alte o valutazioni fittizie quando l'animale è ammalato o dev'essere macellato, od è già morto.

Art. 23 : Per animali di particolare pregio e quindi di valore superiore al massimo fissato dallo Statuto, il proprietario può stipulare con una ditta del ramo un'assicurazione supplementare. Ciò si riferisce specialmente ai tori.

Art. 24 : Il fondo di riserva, secondo la legge del 1948, doveva essere depositato in parte presso la Cassa cantonale. Ciò non è mai avvenuto ; più logico ed attuabile è il deposito presso una banca od istituto di credito nel Cantone.

Art. 25 : La presente legge assicura un contributo di fondazione alle nuove Casse fino a Fr. 1.500,—. Il Consiglio di Stato ne stabilirà l'importo, tenendo in debito conto l'importanza della Cassa (comunale, intercomunale, specie d'animali assicurati). Il sussidio cantonale è calcolato, come con la vigente legge, sull'importo dei premi d'assicurazione incassati dalla Cassa durante l'anno, e suddiviso in 3 categorie : Casse comunali, intercomunali, distrettuali. La nuova legge prevede un aumento del sussidio cantonale pari al 5 %. Ciò comporterà una maggior spesa annua per lo Stato che, sulla scorta dei dati del 1962, così può essere prevista :

Casse :	91	
Proprietari :	3.014	
Capi assicurati :	10.810	
Premi incassati dalle casse :		Fr. 263.500,—

Sussidio statale : Fr. 74.000,—
Maggiore spesa per il Cantone : Fr. 13.150,—

Con l'azione divulgativa che lo Stato svolgerà per la costituzione di nuove Casse (pensiamo a quelle intercomunali ed a quelle del bestiame caprino ed ovino), sorgeranno maggiori spese, qui non calcolabili, ma comunque contenibili in modesti limiti.

Il sussidio fino al 10 % sul danno derivante alle Casse in seguito alla morte o macellazione di bestiame, è una novità per il nostro Cantone, sebbene ciò avvenga in altri, specie di montagna. Tale sussidio serve :

- 1) ad aiutare finanziariamente le Casse in modo proporzionale al danno derivante dalla perdita di bestiame ;
- 2) a far beneficiare quelle di montagna d'un ulteriore eguale contributo della Confederazione ;
- 3) ad assicurare allo Stato un controllo sull'eliminazione del bestiame. Il sussidio verrà infatti stanziato solo su presentazione di un certificato di macellazione e d'autopsia.

Secondo i dati del 1962 il sussidio, calcolato sulla base del 5 % del danno, sarebbe il seguente :

Capi eliminati :	350
Perdita delle Casse :	Fr. 194.000,—
Perdita media per capo :	Fr. 554,—
Sussidio statale del 5 % :	Fr. 9.700,—
Sussidio statale per capo :	Fr. 27,70

I sussidi federali, pari a quello cantonale per le zone di montagna ed a Fr. 1,— per le zone di pianura, sono incassati dal Cantone e riversati alle Casse.

Art. 30 : L'espulsione dei soci è disciplinata in modo conforme all'ordinanza federale. Fin'ora essa avveniva illegalmente : la legge infatti impone a tutti i soci l'obbligo d'adesione alla Cassa.

Riteniamo di avervi dato le informazioni essenziali. Tenendoci a disposizione per ogni eventuale informazione, vi preghiamo di approvare questo disegno di legge.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
A. Pellegrini

p. o. Il Cancelliere :
Beati

LEGGE
sull'assicurazione del bestiame bovino

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
richiamata l'ordinanza del Consiglio federale sull'assicurazione del
bestiame del 17 luglio 1959 (qui abbreviata : Ordinanza federale) ;
visto il messaggio 26 maggio 1964 n. 1227 del Consiglio di Stato,

decreta :

Capo primo

NORME GENERALI — ORDINAMENTO DELLA CASSA

Art. 1.

Scopo della legge Lo Stato sostiene l'assicurazione del bestiame bovino, capri-
no ed ovino nei limiti fissati dall'Ordinanza federale.

Art. 2.

**Estensione
e forma
dell'assicurazione**

¹ La Cassa d'assicurazione (qui abbreviata in seguito : Cassa)
può essere istituita nella forma cooperativa tra i tenutari di be-
stiame di una sola specie e di uno o più Comuni.

² Una Cassa può tuttavia assicurare contemporaneamente il
bestiame caprino ed ovino.

³ E' considerata intercomunale la Cassa che assicura tutto il
bestiame di una determinata specie dei Comuni ai quali essa si
estende.

⁴ E' considerata distrettuale la Cassa che assicura tutto il be-
stiame di una delle specie di tutti i Comuni di un Distretto.

Art. 3.

Costituzione :
a) **Su richiesta
dei tenutari**

¹ Su richiesta di un gruppo di tenutari di bestiame o di una
loro organizzazione agricola, il Dipartimento competente convoca
l'assemblea preliminare degli interessati.

² Se la maggioranza dei presenti è favorevole alla costituzione
della Cassa, l'assemblea nomina una commissione incaricandola
di elaborare un progetto di statuto da presentare ad una nuova
assemblea, da convocare dal Dipartimento entro due mesi.

³ La nuova assemblea provvede all'approvazione dello statuto
ed alla successiva costituzione degli organi della Cassa. Le deci-
sioni di quest'assemblea diventano efficaci con la loro ratifica
da parte del Consiglio di Stato.

⁴ La Cassa acquista la personalità giuridica con il decreto del
Consiglio di Stato che ne ratifica la costituzione.

Art. 4.

b) **Per decreto
del Consiglio
di Stato**

¹ Se particolari condizioni economiche o sanitarie lo richie-
dono, il Consiglio di Stato può decretare la costituzione obbliga-
toria di una Cassa comunale, intercomunale o distrettuale.

² In tal caso il Consiglio di Stato ne promulga lo statuto. Il Dipartimento provvede poi alla convocazione dell'assemblea per la costituzione degli organi.

³ La Cassa acquista la personalità giuridica con il decreto del Consiglio di Stato che la istituisce.

Art. 5.

¹ Il Consiglio di Stato può decretare la fusione di due o più Casse viciniori allo scopo di garantirne la consistenza o il migliore funzionamento. **Fusione**

² Il decreto che ordina la fusione fissa ogni modalità di natura amministrativa e finanziaria.

Art. 6.

¹ Nell'assemblea ogni socio della Cassa ha diritto ad un voto. **Diritto di voto**

² Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio; nessuno può tuttavia rappresentare più di un socio.

Art. 7.

¹ Il regolamento d'applicazione della legge stabilisce il contenuto obbligatorio dello statuto della Cassa, specie per quanto concerne il comprensorio, gli organi ed il loro funzionamento, la commissione di stima, la tenuta dei bilanci, le condizioni d'ammissione degli animali, gli obblighi ed i premi che incombono ai soci, le misure di prevenzione e di lotta contro le malattie e gl'infortuni. Esso stabilisce inoltre le norme disciplinanti la convocazione degli organi e dei soci, l'iscrizione del bestiame nei registri della Cassa, la stima e la marcatura del bestiame. **Statuto : norme di regolamento**

² Lo statuto ed ogni sua modificazione entrano in vigore con la ratifica del Consiglio di Stato.

Capo secondo

OBBLIGO D'ASSICURAZIONE — STIMA DEL BESTIAME

Art. 8.

¹ Tutti i tenutari di bestiame avente sede nel Comune o nei Comuni del comprensorio diventano obbligatoriamente soci della Cassa con la costituzione di quest'ultima. **Obbligo d'assicurazione :**

² La sede del bestiame è stabilita secondo l'iscrizione nel registro dell'ispettore del bestiame. **a) In generale**

Art. 9.

I tenutari di bestiame che al momento della costituzione della nuova Cassa sono soci di un'altra, restano vincolati a quest'ultima fino al 31 dicembre dell'anno corrente, dopo di che entrano per legge nella nuova Cassa costituita. **b) Soci d'altre casse**

Art. 10.

¹ Tutti i bovini d'età superiore ai sei mesi devono essere assicurati presso la Cassa. **c) Obbligo di assicurazione del bestiame ;**

² Non sono assicurabili invece i capi di bestiame :

a) d'età inferiore ai due mesi ; **motivi d'esclusione**

- b) da commercio dei negozianti di bestiame e dei macellai ;
- c) dei tenutari espulsi dalla Cassa ;
- d) ammalati o d'età superiore ai quattordici anni ;
- e) destinati all'immediata macellazione.

Art. 11.

**Macellazione
obbligatoria
del bestiame**

¹ La Cassa ordina la macellazione del bestiame assicurato quando questi fosse soggetto a malattie od infortuni dichiarati inguaribili dal veterinario curante.

² Il regolamento d'applicazione della legge ne stabilisce i modi.

Art. 12.

Stima :
a) **Iniziale**

¹ La commissione di stima della Cassa provvede alla stima ufficiale del bestiame da assicurare.

² L'assicurazione ha effetto dal momento della stima.

Art. 13.

b) **Aggiornamento**

La commissione di stima della Cassa provvede all'aggiornamento delle stime ogni sei mesi per il bestiame bovino, e ogni anno per il bestiame caprino e ovino.

Art. 14.

c) **Elementi**

¹ Il valore di stima deve corrispondere al valore commerciale del bestiame.

² Esso è determinante per il calcolo del premio d'assicurazione e dell'eventuale indennità.

Art. 15.

d) **Notifica della
stima : ricorso**

¹ La stima è notificata per iscritto all'interessato ; quest'ultimo può presentare ricorso, entro dieci giorni dal ricevimento della notifica, all'Ufficio veterinario cantonale, la cui decisione è inappellabile.

² Il ricorso non ha effetto sospensivo.

³ La procedura è disciplinata dal regolamento d'applicazione.

Capo terzo

PREMI — INDENNITÀ' — ASSICURAZIONI
COMPLEMENTARI

Art. 16.

**Tasso
d'assicurazione**

Il tasso d'assicurazione non può essere inferiore all'1,5 % del valore di stima.

Art. 17.

Premio

¹ Le bollette per l'incasso del premio devono essere emesse entro un mese dalla stima.

Art. 18.

**Danni coperti
dall'assicurazione**

L'assicurazione copre i danni derivanti al contraente dalla perdita del bestiame assicurato sia in seguito alla morte per infortunio o per malattia del bestiame stesso, sia in seguito a macellazione ordinata dalla Cassa giusta l'art. 11 della presente legge.

Art. 19.

¹In caso di morte o di macellazione ordinata dalla Cassa, l'indennità è almeno del 60 % del valore di stima e non può superare l'80 % della perdita dedotto il valore morto. **Indennità**

²Sono riservate le norme degli art. 21, 22 e 23.

Art. 20.

A norma di statuto la Cassa può assumere la copertura parziale o totale delle spese veterinarie per le visite o le cure ai capi di bestiame ammalati, o accordare un'indennità per i danni od i difetti permanenti che ne riducessero sensibilmente il valore. **Altre indennità**

Art. 21.

¹L'indennità può essere ridotta o negata secondo l'apprezzamento del comitato direttivo della Cassa quando la malattia o l'infortunio del capo di bestiame assicurato fossero imputabili a colpa del proprietario. **Riduzione o esclusione dell'indennità**

²Non è dovuta indennità alcuna in caso di dolo: con la riserva delle norme penali.

³Per i danni causati al bestiame dalle epizootie, la Cassa non versa indennità alcuna, ritenuto che i danni medesimi siano già indennizzati dallo Stato in virtù della legislazione relativa.

Art. 22.

¹La Cassa è tenuta a stipulare con una società assicuratrice una polizza collettiva a copertura dei danni causati dal fuoco o dalla natura. **Incendio**

²Le indennità versate dalla società assicuratrice vanno interamente all'interessato.

Art. 23.

Per il bestiame di particolare pregio, l'interessato può contrarre un'assicurazione complementare privata per il valore non assicurato dalla Cassa, dandone avviso a quest'ultima. **Assicurazione complementare**

Capo quarto

FONDO DI RISERVA — SUSSIDI

Art. 24.

¹La Cassa deve costituire gradualmente un fondo di riserva pari almeno al 10 % del capitale assicurato. **Fondo di riserva**

²Ogni prelevamento dal fondo di riserva dev'essere autorizzato dal Dipartimento competente.

³Il fondo di riserva dev'essere depositato presso la Banca dello Stato.

Art. 25.

¹Il Cantone eroga a ogni Cassa:

- 1) un sussidio unico come fondo di costituzione, proporzionato all'importanza della Cassa, fino ad un importo massimo di Fr. 1.500,—; **Sussidi cantonali e federali**

- 2) un sussidio annuo sulle quote pagate dai soci durante l'anno precedente, pari alle seguenti percentuali :
 - a) 30 % per le Casse aventi giurisdizione in un solo Comune ;
 - b) 35 % per le Casse intercomunali ;
 - c) 40 % per le Casse distrettuali ;
 - 3) un sussidio fino al 10 % dell'importo versato dalla Cassa in caso di morte dell'animale per malattia od in seguito alla macellazione ordinata giusta l'art. 11 della presente legge. .
- ² I sussidi versati dalla Confederazione al Cantone sono integralmente riversati alla Cassa.

Capo quinto

VIGILANZA — RICORSI — SCIoglIMENTO DELLA CASSA

Art. 26.

Vigilanza

¹ La Cassa è sottoposta alla vigilanza del Dipartimento competente.

² Nei casi di omissione o di renitenza, il Consiglio di Stato può prendere i provvedimenti di competenza degli organi della Cassa.

Art. 27.

Cattiva amministrazione; gerenza

¹ In caso di cattiva amministrazione degli affari della Cassa, il Consiglio di Stato, previo ammonimento, può sostituire il comitato direttivo con un gerente, e ciò finché perdurano i motivi che hanno giustificato il provvedimento.

² L'assemblea continua ad esercitare, anche in tal caso, le sue competenze.

Art. 28.

Ricorsi

¹ Contro le decisioni ed i provvedimenti degli organi della Cassa ogni interessato può ricorrere entro quindici giorni al Consiglio di Stato, che decide inappellabilmente.

² La procedura di ricorso è retta dalle norme della vigente legge sulla procedura per le cause d'amministrativo semplice applicabili per analogia.

Art. 29.

Scioglimento della Cassa ; devoluzione del patrimonio

¹ Lo scioglimento della Cassa può verificarsi :

- a) per decisione dei due terzi dei soci, ritenuto che siffatta decisione diventa efficace con la ratifica del Consiglio di Stato ;
- b) per decisione del Consiglio di Stato, quando si accerta nella Cassa una grave ed insanabile situazione particolarmente di natura finanziaria.

² In caso di scioglimento il patrimonio della Cassa è amministrato dal Dipartimento competente. Se, nel termine di cinque anni, è istituita una nuova Cassa, con analoghi scopi e analoga estensione, il patrimonio stesso le è devoluto, in difetto di che esso decade a favore dello Stato ed è devoluto al fondo epizootico.

Capo sesto
MISURE DISCIPLINARI E CONTRAVVENZIONALI
NORME FINALI

Art. 30.

¹ Può essere pronunciata l'espulsione del socio che agisse deliberatamente contro gli interessi della Cassa o si rendesse colpevole di azioni dannose alla Cassa stessa ed intese a procacciare a sè o ad altri un illecito profitto. **Espulsione**

² La decisione di espulsione compete all'assemblea.

Art. 31.

¹ I contravventori alle norme della presente legge e del regolamento d'applicazione possono essere puniti dal Dipartimento competente con una multa fino ad un massimo di Fr. 2.000,— secondo la vigente legge di procedura sulle contravvenzioni. **Contravvenzioni; casi penali**

² E' riservata l'azione penale.

Art. 32.

Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente e promulga il regolamento d'applicazione della legge. **Dipartimento competente; norme esecutive**

Art. 33.

¹ La presente legge abroga il decreto legislativo sull'assicurazione del bestiame del 30 novembre 1948. **Norma finale**

² Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum e dopo l'approvazione dell'Autorità federale, la presente legge entra in vigore con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

1870

Received of the Treasurer of the State of New York the sum of \$1000.00 for the year 1870.

Given under my hand and the seal of the State of New York at Albany this 1st day of January 1870.

Wm. W. Phelps, Treasurer of the State of New York.

Witness my hand and the seal of the State of New York at Albany this 1st day of January 1870.

John W. Phelps, Governor of the State of New York.